



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI

in persona del giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2147 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, promossa

DA

[REDACTED], con l'avv. FIORE ANTONIO

ATTORE

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale rappresentante [REDACTED]
con l'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

E

[REDACTED] residente in Sassari

CONVENUTA CONTUMACE

Causa in punto di risarcimento del danno da sinistro stradale, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da citazione.

Per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata l'attore in intestazione esponeva di aver subito un sinistro stradale mentre, in data 24.9.2015, si trovava alla guida di un motociclo. In particolare deduceva che, mentre era intento a percorrere via Sette Fratelli in Sassari in direzione della rotatoria, aveva iniziato il sorpasso del veicolo che lo precedeva e che doveva svoltare a destra, ma aveva trovato la strada sbarrata da una vettura ferma vicino allo spartitraffico (che non aveva alcuna segnalazione attivata, era priva di conducente e non era neppure visibile perché coperta dal veicolo che lo precedeva), contro la quale era andato a collidere con conseguenti danni alla persona e al mezzo, per il cui ristoro agiva.

Dei convenuti si costituiva unicamente la società assicuratrice che sosteneva che la condotta di guida dell'attore fosse l'unica causa del sinistro. Deduceva, infatti, che l'attore avesse perso il controllo del mezzo che prima era caduto e poi aveva scarrociato per circa 20 metri, andando a colpire leggermente, proprio durante lo strisciamento al suolo, la vettura della convenuta, in temporanea sosta sul lato sinistro della via. Affermava, dunque, che, se avesse tenuto la distanza di sicurezza e una velocità adeguata, rispettosa del limite di 50 km/h vigenti, l'attore avrebbe avvistato per tempo l'ostacolo e posto tutte le manovre necessarie per evitarlo. Contestando anche la quantificazione dei danni, chiedeva il rigetto delle domande avversarie.

La causa, istruita con produzioni documentali, prove orali e consulenza tecnica medico-legale, veniva infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno anzitutto ricostruite le modalità con cui si è consumato il sinistro. La sua dinamica, come descritta in citazione, è stata sostanzialmente confermata dalle dichiarazioni del teste escusso in giudizio, [REDACTED] che alla guida della sua vettura si trovava proprio dietro l'attore. Egli ha potuto vederlo sorpassare il veicolo che lo precedeva e che intendeva svoltare a destra, ma non anche completare il sorpasso perché il [REDACTED] trovò la strada sbarrata dalla vettura lasciata in sosta sul margine sinistro della strada, a fianco alla spartitraffico che divide i due sensi di marcia della strada che fu teatro dell'incidente. Il teste ha anche riferito di aver visto il motociclista



tentare di frenare per evitare l'impatto con il mezzo (della cui presenza si era evidentemente avveduto) e poi cadere, scivolando, dopo un brevissimo tratto, contro la vettura ferma.

Alla luce di tale racconto il tentativo di frenata, l'evidente conseguente sbilanciamento, la caduta del motociclo circa venti metri prima del punto in cui si trovava al vettura ferma e il suo scarrocciamento fino al raggiungimento del punto di quiete possono attribuirsi alla presenza, non consentita, della vettura lungo il margine sinistro della semicarreggiata che, ove fosse stata libera, come avrebbe dovuto (posto che la vettura era in sosta proprio in prossimità dell'imbocco della rotatoria) avrebbe consentito all'attore di ultimare in sicurezza la manovra di sorpasso. L'attore, inoltre, fece il possibile per evitare il sinistro, posto che fu visto dal teste frenare. Al riguardo è significativo che le tracce di scarrocciamento lasciate sul selciato abbiano avuto inizio prima della presenza dell'auto in sosta: tanto dimostra che la manovra di frenata fu posta in essere ben prima dell'affiancamento della Matiz e fu tentata in via preventiva proprio per evitare l'impatto. Non essendo stato dimostrato che l'attore conducesse il mezzo ad una velocità eccessiva e non adeguata allo stato dei luoghi (il motociclo era comunque in movimento e tale circostanza giustifica la presenza della linea di scarrocciamento che però non autorizza a ritenere che la moto fosse spinta ad una velocità eccessiva), considerato oltretutto che il veicolo condotto dall'attore, seppure in fase di sorpasso, non poteva marciare ad una velocità tanto elevata, visto che si prospettava di lì a pochissimo l'ingresso in rotatoria (con il conseguente obbligo di cedere il passo ai veicoli che già vi si sarebbero trovati), deve ritenersi che causa esclusiva del sinistro sia stata la condotta di guida della ████████ che lasciò il suo mezzo in sosta in maniera da farlo divenire pericoloso ostacolo per la circolazione.

Riguardo alla quantificazione dei danni, deve escludersi l'accoglimento della pretesa di quelli al motociclo, non essendone stata data alcuna prova (neppure è stata prodotto il preventivo che sarebbe stato concordato con il perito dell'assicurazione); in difetto di produzione della relativa documentazione, non può neppure accedersi alla liquidazione del danno per le spese mediche sostenute.



Quanto al danno non patrimoniale, deve farsi riferimento alla consulenza tecnica che, in quanto completa e ben motivata, può essere posta a fondamento della decisione cui si è chiamati. E' stato così accertato che in conseguenza del sinistro, stante la compatibilità delle lesioni, il [REDACTED] subì un trauma contusivo polidistrettuale e in particolare un trauma contusivo dell'arto superiore destro con frattura composta dell'epifisi distale del radio e distacco parcellare dello scafoide omolaterale, un trauma contusivo del rachide lombare con frattura somatica di L3, un trauma contusivo dell'arto inferiore sinistro con frattura dell'epifisi prossimale della tibia interessante il piatto tibiale mediale. Dette lesioni richiesero un intervento chirurgico, l'applicazione di un apparecchio gessato braciometacarpale, di un busto ortopedico, di uno stivalone gessato, oltre al riposo e a terapia farmacologica e riabilitazione fisioterapica. Valutato il quadro clinico derivato può concludersi affermando che le lesioni hanno determinato un danno da invalidità permanente del 25%, un danno da inabilità temporanea assoluta pari a giorni 90 e un danno da inabilità temporanea nella misura del parziale al 75% di giorni 60 e parziale al 50% di giorni 30. Applicando le tabelle di Milano nel loro dato più aggiornato (tabelle preferite per la loro maggiore diffusione sul territorio nazionale che assicura il più omogeneo trattamento risarcitorio possibile), facendo applicazione delle indicazioni delle Sezioni unite del 2008 ed escludendo ogni duplicazione delle voci di danno, si quantifica il pregiudizio da risarcire in complessivi Euro 124.829,00 (di cui Euro 110.129,00 per l'invalidità permanente ed Euro 14.700,00 per quella temporanea in base al valore di Euro 98,00 giornaliero). Non si procede ad alcun appesantimento del punto percentuale. Da un lato vale osservare come la valutazione della percentuale del 25% sia già frutto della considerazione anche "dell'incidenza negativa che tale danno esplica sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamici del soggetto", come spiegato nella relazione tecnica. Dall'altro occorre osservare come il solo dato conosciuto è che il Foddai non partecipa più agli incontri di calcetto e non usa più la moto come prima; ma se e quanto questo si sia tradotto in sofferenza e frustrazione non è stato dimostrato in giudizio.

Costituendo quello risarcitorio un debito di valore, l'importo capitale di cui sopra va devalutato alla data del sinistro e rivalutato secondo gli indici ISTAT all'attualità, oltre che maggiorato degli interessi compensativi, da calcolarsi al tasso legale sull'importo capitale devalutato e via via annualmente rivalutato.



Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

Gli oneri di consulenza tecnica vengono posti definitivamente a carico di entrambi i convenuti, in solido tra loro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'esclusiva responsabilità per il sinistro di causa di [redacted]
- condanna UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Senna Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al pagamento in favore di [redacted] della somma di Euro 124.829,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, come indicato in parte motiva;
- condanna [redacted] in solido tra loro, alla rifusione in favore di [redacted] delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati, definitivamente a carico di [redacted] e [redacted], in solido tra loro.

Sassari, 4.3.2019

Il Giudice

Dott.ssa Ada Gambardella

